

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 23/02/1996 n. 1443  
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2

In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che abbia eseguito variazioni arbitrarie (in quanto non richieste dall'Amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, a norma dell'art. 342 secondo comma della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f), ad alcun aumento di prezzo, per dette variazioni, né a compenso aggiuntivo od indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente.